

**Modello di organizzazione, gestione e
controllo
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

RYDER ITALIA ETS

PARTE GENERALE

1. **IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

1.1 **Il regime di responsabilità amministrativa degli enti**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che introduce la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito anche il “Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità europee che degli Stati membri; e
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa - assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale, o meglio “*parapenale*” - a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica e di altri enti dotati di personalità giuridica (qui di seguito collettivamente denominati “Enti”), per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

Sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2001 il principio di personalità della responsabilità penale lasciava le società indenni da conseguenze sanzionatorie, fatta eccezione per l’eventuale risarcimento del danno - se ed in quanto esistente - e per l’obbligazione civile di pagamento di multe o ammende inflitte alle persone fisiche, ma solo in caso di insolvibilità dell’autore materiale del reato (artt. 196 e 197 c.p.).

La responsabilità prevista dal Decreto comprende i reati commessi all’estero, alle condizioni che saranno in seguito precisate, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa degli Enti sono, in ossequio al principio di tassatività, soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, quindi:

- i) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001);
- ii) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* D.Lgs. n. 231/2001);
- iii) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.Lgs. n. 231/2001);

- iv) Reati di falso nummario (art. 25-*bis* D.Lgs. n. 231/2001);
- v) Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-*bis*.1 D.Lgs. n. 231/2001);
- vi) Reati societari (art. 25-*ter* D.Lgs. n. 231/2001);
- vii) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art 25-*quater* D.Lgs. n. 231/2001);
- viii) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 D.Lgs. n. 231/2001);
- ix) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* D.Lgs. n. 231/2001);
- x) Reati di *market abuse* (Abusi di mercato) (art. 25-*sexies* D.Lgs. n. 231/2001);
- xi) Delitti di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. n. 231/2001);
- xii) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231/2001);
- xiii) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 D. Lgs. n. 231/2001);
- xiv) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. n. 231/2001);
- xv) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.Lgs. n. 231/2001);
- xvi) Reati ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. n. 231/2001);
- xvii) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25-*duodecies* D.Lgs. n. 231/2001);
- xviii) Razzismo e xenofobia (art.25-*terdecies* D.Lgs. n. 231/2001);
- xix) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-*quaterdecies* D.Lgs. n. 231/2001);
- xx) Reati tributari (art.25-*quinqiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001);
- xxi) Contrabbando (art.25-*sexiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001);
- xxii) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* D. Lgs. n. 231/2001);
- xxiii) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* D. Lgs. n. 231/2001);
- xxiv) Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

In particolare, il Decreto, nel suo testo originario (**artt. 24 e 25**), contemplava esclusivamente una serie di **reati contro la Pubblica Amministrazione**, e precisamente:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);

- Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

La Legge 6 novembre 2012, n.190 (art. 1, comma 75) ha "rimodulato" alcuni reati presupposto in materia di corruzione e modificato (art. 1, comma 77, lett.a) la rubrica ed il comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001, introducendo nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti la

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 1, comma 9, lett. b), n. 3), ha esteso il catalogo di reati presupposto che possono dar luogo alla responsabilità dell'ente con l'introduzione *all'art. 25* del reato di

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha ulteriormente esteso il catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001 introducendo *all'art 24* (ora rubricato "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*") i reati di

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, Legge n. 898/1986).

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha, inoltre, previsto che le sanzioni di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001 trovino applicazione in caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commessi non solo in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ma anche dell'Unione Europea.

Da ultimo, il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, ha ampliato l'ambito applicativo delle fattispecie delittuose previste dagli articoli 316-bis, 316-ter e 640-bis del Codice Penale.

Precedentemente, le medesime modifiche erano state apportate dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, in vigore a decorrere dal 26 febbraio 2022, e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022.

Attualmente, ai fini della configurazione del delitto previsto dall'articolo 316-bis c.p. – rubricato “*Malversazione di erogazioni pubbliche*” a seguito del predetto intervento legislativo - possono essere oggetto della condotta delittuosa anche i “*mutui agevolati*” e le “*altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate*”.

Inoltre, è stato espunto il richiamo espresso alle finalità di realizzazione di opere o di svolgimento di attività di “*pubblico interesse*”, in precedenza contemplate; attualmente, i contributi devono essere genericamente vincolati ad “*una o più finalità*”, senza alcuna ulteriore specificazione.

Con riferimento alle fattispecie previste dagli articoli 316-ter c.p. (oggi rubricato “*Indebita percezione di erogazioni pubbliche*”) e 640-bis c.p., a seguito della succitata modifica legislativa, l'oggetto della condotta di entrambe le fattispecie delittuose ricomprende anche le “*sovvenzioni*”.

La riforma legislativa risponde all'esigenza di offrire una tutela specifica rispetto ad episodi che si caratterizzano per un uso delle erogazioni pubbliche, a prescindere dalla relativa denominazione, non rispettoso della destinazione originaria in vista della quale sono state erogate. In particolare, si è reso necessario costituire un presidio idoneo a reprimere tutte le operazioni illecite nell'utilizzo di erogazioni concesse nel contesto di politiche economiche e sociali di sostegno nel periodo della pandemia da Covid-19, con particolare riferimento ai benefici fiscali noti come “*Superbonus*”.

Il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105, recante “*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*”, convertito con modificazioni nella Legge 9 ottobre 2023, n. 137, ha ulteriormente esteso il catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001 introducendo all'art 24 i reati di

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 è poi intervenuto anche in modifica **dell'art. 25** del D.Lgs. 231/2001 (ora rubricato “*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*”, attraverso l'introduzione dei seguenti reati (considerati rilevanti ai fini della responsabilità degli enti laddove “*il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea*”):

- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Invero, al nucleo originario del D.Lgs. n. 231/2001, costituito dai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione, nel corso del tempo, diversi provvedimenti legislativi hanno aggiunto numerose altre fattispecie di reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, come di seguito specificato.

Il Decreto Legge 4 luglio 2024, n. 92, recante “*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*”, convertito in Legge 8 agosto 2024, n. 112, ha inserito nel codice penale l’art. 314-*bis*, rubricato “*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*”, e ha conseguentemente esteso la responsabilità amministrativa anche a questo reato (considerato rilevante ai fini della responsabilità degli enti laddove “*il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea*”), includendo nel primo comma dell’art. 25 anche la

- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.).

Successivamente, la Legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. Legge Nordio), recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare*” ha

- Abrogato il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);
- Riformato il reato di traffico di influenze illecite (346-*bis* c.p.).

Attualmente, l’art. 25 D. Lgs. n. 231/2001 è rubricato “*Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*”.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha aggiunto al Decreto l’articolo **24-bis** che prevede la responsabilità dell’Ente per i c.d. **reati informatici**, ed in particolare, per i reati di:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 (art. 1, comma 11-*bis*), recante “*Disposizioni*

urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica", convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133, ha modificato **l'art. 24 bis** del D.Lgs. n. 231/2001 prevedendo che, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 491 *bis* e 640-*quinqües* c.p., salvo quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'art. 1, comma 11 del D.L. 105/2019, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Con riferimento alle fattispecie previste dagli articoli 615-*quater* c.p. e 615-*quinqües* c.p., la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 ha ampliato il novero delle condotte punibili, modificando contestualmente anche la rubrica delle predette disposizioni.

Attualmente sono punibili anche la detenzione, la produzione, l'importazione, la messa a disposizione e l'installazione. Inoltre, la nuova formulazione dell'articolo 615-*quinqües* c.p. richiede che la condotta sia compiuta "abusivamente".

La citata Legge è intervenuta anche sulla fattispecie prevista dall'articolo 617-*quinqües* c.p., modificando la rubrica del reato ed estendendo le condotte punibili, oggi totalmente equiparabili alle fattispecie di cui agli articoli 615-*quater* c.p. e 615-*quinqües* c.p.

Inoltre, a seguito della modifica legislativa, ai fini della configurazione del reato è richiesto il dolo specifico, che consiste nella volontà di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle.

La Legge 28 giugno 2024, n. 90 recante "*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*", è intervenuta sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, contemplato dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001, nei seguenti termini:

- è stato introdotto nell'art. 24-*bis* **il comma 1-bis**, il quale prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote in relazione alla commissione della nuova fattispecie di **estorsione informatica** di cui all'art. 629, comma 3, c.p.;
- sono state aumentate le sanzioni previste per gli altri delitti informatici che passano dalla cornice edittale compresa tra cento e cinquecento quote, a quella compresa tra duecento e settecento quote;
- è stato introdotto **l'art. 635-*quater*.1 c.p.**, il quale prevede il reato di "*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*", che riproduce la fattispecie di cui all'art. 615-*quinqües* c.p. (contestualmente abrogato) e, in aggiunta, introduce nuove circostanze aggravanti: a) la commissione del fatto da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri, da un investigatore privato anche abusivo, o con abuso della qualità di operatore di sistema, n. 1; b) la commissione del fatto su sistemi informatici o telematici di interesse pubblico.

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha inserito nell'**art. 24-*ter*** del Decreto i **delitti di criminalità organizzata**:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

La Legge 23 novembre 2001 n. 409, di conversione in legge del D.L. 25 settembre 2001, n. 350 recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito nel Decreto l'art. 25-bis, che punisce i *reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*. L'art. 25-*bis* è stato successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, che (con l'art. 15, comma 7, lett. a), ha modificato la rubrica dell'art. 25-*bis* ed ha introdotto la lettera *f-bis*), che estende la responsabilità amministrativa degli Enti anche a fattispecie di reato relative agli *strumenti o segni di riconoscimento* (artt. 473 e 474 c.p.).

Pertanto, i reati alla cui commissione si può ricollegare la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-*bis* del Decreto sono:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454. c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

La già citata Legge 23 luglio 2009, n. 99, (art. 15, comma 7, lett. b) ha introdotto l'art. 25-bis.1, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai **delitti contro l'industria ed il commercio**, e precisamente:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo **art. 25-ter** del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. **reati societari**, così come configurati dallo stesso D.Lgs. n. 61/2002, e successivamente la Legge 27 maggio 2015, n. 69 ha modificato – tra l'altro – i reati di cd "falso in bilancio" previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile ed inserito, nello stesso codice civile, l'articolo 2621-bis. Pertanto attualmente i reati societari elencati nell'art. 25-ter del Decreto sono:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato con art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., abrogato con art. 37, comma 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Successivamente, la Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha inserito nel codice civile l'art. 2629-bis, rubricato "*Omessa comunicazione del conflitto d'interessi*", ed ha conseguentemente esteso la responsabilità amministrativa anche a questo reato, includendo nella lettera r) dell'art. 25-ter anche la

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).

La citata L. n. 262/2005 ha, inoltre, raddoppiato le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-ter.

Dovrebbero esser stati, invece, eliminati dal novero dei reati societari inizialmente contemplati nell'art. 25-ter, il reato di falso in prospetto, in quanto l'art. 2623 c.c. che lo contemplava è stato soppresso (art. 34, comma 2 della L. n. 262/2005) ed il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, in quanto l'art. 2624 è stato abrogato (art. 37, comma 34 del D.Lgs. n. 39/2010).

In realtà i reati da ultimo citati (falso in prospetto e falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) sono oggi rispettivamente disciplinati dall'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o c.d. "TUF") e dall'art. 27 del citato D.Lgs. n. 39/2010) ma non essendoci in tal senso stata alcuna integrazione normativa con riferimento all'art. 25-ter del Decreto, si ritiene dubbio che i reati in questione siano tuttora compresi tra quelli la cui commissione possa comportare la responsabilità amministrativa degli Enti.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 76) ha riformulato la rubrica ed il contenuto dell'art. 2635 c.c. ed ha esteso (art.1, comma 77, lett.b) la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla

- Corruzione fra privati (art. 2635, comma 3 c.c.).

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*" ha apportato modifiche alla lettera s-bis) dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, prevedendo, per il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., un inasprimento della sanzione pecuniaria e l'applicazione delle misure interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del medesimo D.lgs. 231/2001. Il predetto Decreto Legislativo ha altresì introdotto la nuova fattispecie della

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Il Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere*" ha introdotto all'art. 54 il reato di "*False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*", e ha conseguentemente esteso la responsabilità amministrativa anche a questo reato, includendo nella lettera s-ter) dell'art. 25-ter anche le

- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023).

Con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7 è stato introdotto nel Decreto **l'art. 25-quater**, con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche alla commissione di alcuni **delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e da leggi speciali**:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-

quinqüies c.p.);

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).

Contengono altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo la L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e la L. 28 dicembre 1989, n. 422 in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Con Legge 9 gennaio 2006, n. 7 è stato introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 **l'art. 25-*quater*.1**, al fine di sanzionare con la responsabilità amministrativa gli Enti nella cui struttura siano commessi i delitti connessi con le *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* di cui all'art. 538-*bis* c.p..

Con Legge 11 agosto 2003, n. 228, è stato introdotto **l'art. 25-*quinqüies***, con il quale la responsabilità degli Enti viene estesa alla commissione dei *delitti contro la personalità individuale* relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù ed alla pornografia minorile, e precisamente:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqüies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

La Legge 6 febbraio 2006, n.38, a seguito dell'introduzione nel codice penale dell'art. 600-*quater*.1, ha successivamente modificato l'art. 25-*quinqüies* del Decreto, collegando la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla

- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 (art. 6, comma 1), ha modificato l'articolo 25-*quinqüies* del Decreto, introducendo la nuova fattispecie della

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238, ha riformulato la rubrica del delitto previsto dall'articolo 600-*quater* c.p., e ha esteso le condotte punibili, ricomprendendovi anche l'accesso intenzionale e senza giustificato motivo, mediante la rete internet o altre reti o mezzi di comunicazione, a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

La Legge 18 aprile 2005, n. 62 (c.d. Legge Comunitaria 2004) ha incrementato il novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, la legge citata ha introdotto nel corpo del Decreto l'art. 25-sexies, che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa degli Enti ai *reati di "market abuse" (Abusi di mercato)*, da ultimo modificati dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238, e precisamente i reati di:

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

La medesima Legge n. 62/2005 ha previsto, inoltre, all'art. 187-*quinquies* del citato Decreto Legislativo n. 58/1998, una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha aggiunto al Decreto l'art. 25-septies, che prevede la responsabilità dell'Ente per i delitti di *omicidio colposo* (di cui all'art. 589 c.p.) e *lesioni colpose gravi o gravissime* (di cui all'art. 590 c.p.), *commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*.

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (originariamente art. 63, comma 3 – ora art. 72), ha aggiunto al Decreto l'art. 25-octies che prevede la responsabilità dell'Ente per i delitti di

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (art. 3, comma 3) ha introdotto nel codice penale (art. 648-*ter*.1) il delitto di autoriciclaggio, ed ha modificato (art. 3, comma 5) l'articolo 25-*octies* del Decreto che pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, ricomprende anche il delitto di

- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, ha modificato i delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e il delitto di autoriciclaggio,

estendendo la punibilità anche ai casi in cui le condotte criminose abbiano ad oggetto beni, denaro o cose provenienti da una contravvenzione, purché quest'ultima sia punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Inoltre, in merito ai delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, il Legislatore ha espunto il riferimento normativo ai soli delitti non colposi quali reati presupposto delle condotte criminose. Pertanto, a seguito della modifica legislativa, il denaro, i beni o le altre utilità possono essere provento di qualsiasi delitto precedentemente commesso, sia esso doloso o colposo, ovvero di una contravvenzione, purché rientri nei predetti limiti edittali.

La modifica legislativa introdotta con la Legge n. 195/2021 ha ampliato notevolmente l'ambito applicativo delle predette fattispecie incriminatrici, in particolar modo alla luce del fatto che le contravvenzioni vengono punite indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, nel recepire la Direttiva Europea 2019/713 "*relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*", **ha inserito l'art. 25-octies.1**, rubricato "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*", ampliando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa, che attualmente ricomprende anche i delitti di cui agli articoli 493-ter c.p., 493-quater c.p., 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, nonché ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105, recante "*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*", convertito con modificazioni nella Legge 9 ottobre 2023, n. 137, ha ulteriormente esteso il catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001 introducendo all'art 25 octies.1 il reato di

- "*Trasferimento fraudolento di valori*" (art. 512-bis c.p.);

Da ultimo, il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*", convertito con modificazioni nella Legge 29 aprile 2024, n. 56, ha aggiunto il secondo comma dell'art. 512-bis c.p., prescrivendo che "*la stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni*".

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-novies che prevede la responsabilità dell'Ente per i **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** di cui agli art. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e precisamente:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

(art. 171, comma 1, lett a-*bis*), L. n. 633/1941);

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, comma 1, L. n. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, comma 2, L. n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter*, L. n. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies*, L. n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, L. n. 633/1941).

La Legge 14 luglio 2023, n. 93, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*" ha modificato l'art. 171 *ter* della Legge 22 luglio 1941, n. 633, estendendo la sanzione penale anche alle condotte di fissazione abusiva su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171-*ter*, comma 1, lett. h-*bis*, L. n. 633/1941), e ha conseguentemente esteso la responsabilità amministrativa anche a questo reato.

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-decies¹ che prevede la responsabilità dell'Ente in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. riferito alla *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*.

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ha, introdotto nel Decreto l'art. 25-undecies, concernente l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni reati ambientali, inserendo nel codice penale e richiamando ai fini della responsabilità amministrativa due nuove fattispecie di reato, e richiamando la normativa ambientale preesistente per altre fattispecie cui si ricollega la responsabilità amministrativa. Inoltre, la Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha inserito nuovi reati ambientali nel codice penale (creando il Titolo VI-bis, rubricato "*Dei delitti contro l'ambiente*"), molti dei quali sono stati richiamati nel testo dell'articolo 25-undecies del Decreto, modificato dalla stessa Legge n. 68/2015. In particolare, costituiscono reati presupposto ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 le seguenti fattispecie penali:

➤ Codice penale

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

➤ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell'Ambiente)

- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione (art. 137, comma 2);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 3);
- Superamento dei valori limite per gli scarichi di acque reflue industriali (art. 137, comma 5);
- Mancata osservazione dei divieti di scarichi sul suolo di cui all'art 103 e scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'art. 104 (art. 137, comma 11);
- Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi od aeromobili (art. 137, comma 13);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti

¹ In precedenza erroneamente introdotto come "*art. 25-novies*" non tenendo conto di un articolo con identica numerazione introdotto precedentemente dalla citata L. 23 luglio 2009, n. 99.

non pericolosi o pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);

- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata o destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
- Miscelazione dei rifiuti (art. 256, comma 5);
- Attività connessa al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (art. 256, comma 6);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 1);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee causato da sostanze pericolose (art. 257, comma 2);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari durante il trasporto dei rifiuti (art. 258, comma 4);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- Esercizio di un impianto o di una attività con violazione dei valori limite di emissione o di prescrizioni stabilite da autorizzazioni, che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5);
- Legge 7 febbraio 1992, n. 150 *“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”*
- Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali vegetali in via di estinzione ed il commercio di piante riprodotte artificialmente (artt. 1 e 2, commi 1 e 2);
- Falsificazione o alterazione di certificati e licenze e uso di certificati e licenze falsi alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).
- Legge 28 dicembre 1993, n. 549 *“Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”*
- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive in relazione alla normativa a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art 3, comma 6);
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 *“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”*
- Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, commi 1 e 2)

- Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, commi 1 e 2)

Il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105, recante “*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*”, convertito con modificazioni nella L. 9 ottobre 2023, n. 137, è intervenuto con riguardo agli artt. 452 *bis* (Inquinamento ambientale) e 452 *quater* (Disastro ambientale) c.p. In particolare,

- all’art. 452 *bis*, comma 2, c.p. è previsto l’aumento della pena da un terzo alla metà, nell’ipotesi di disastro in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
- all’art. 452 *quater*, comma 3, c.p., è prescritto l’aumento della pena da un terzo alla metà, nel caso di disastro in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 ha introdotto nel Decreto **l’art. 25-duodecies**, con il quale viene estesa la responsabilità amministrativa degli Enti al reato di ***impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***.

La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (art. 30, comma 4), ha disposto l’introduzione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* all’art. 25-*duodecies*, estendendo la punibilità degli enti anche nel caso di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nonché nel caso di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In particolare: il comma 1-*bis* prevede l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all’art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, d.lgs. 286/1998; il comma 1-*ter* prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in relazione alla commissione del reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. 286/1998; nei casi di condanna per i predetti reati presupposto di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del medesimo articolo, il comma 1-*quater* prevede l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

La Legge 20 novembre 2017, n. 167 (art. 5, comma 2), ha disposto l’introduzione **dell’art. 25-terdecies**, rubricato “*Razzismo e Xenofobia*”, elevando a reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il ***reato di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654***.

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 (art. 5, comma 1), ha disposto l’introduzione **dell’art. 25-quaterdecies**, rubricato “*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di*

scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati", ampliando l'elenco dei reati presupposto con l'introduzione dei reati di

- Frode in competizioni sportive (art. 1 legge n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 legge n. 401/1989).

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquiesdecies, rubricato "*Reati tributari*". Nell'ambito di tale macro-categoria di reati rientrano i reati tributari di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e, in particolare, i seguenti

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha ampliato il catalogo dei reati tributari attraverso l'introduzione, all'art. 25-quinquiesdecies, del comma 1-bis, il quale prevede che l'ente possa essere ritenuto responsabile anche per i seguenti reati di cui al D.Lgs. 74/2000, "*se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*"

- il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000);
- il reato di indebita compensazione (art. 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000).

Il Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156, recante "*Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*", ha modificato l'art. 25-quinquiesdecies, comma 1 bis, sostituendo le parole da "*se commessi nell'ambito*" a "*un importo complessivo non inferiore*" con le seguenti: "*quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore*".

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha altresì disposto l'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies, rubricato "*Contrabbando*", elevando a reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti i *reati di cui al D.P.R. n. 43/1973* (Titolo VII, Capo I).

Il Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 recante "*Disposizioni nazionali*

complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi", ha modificato l'art. 25-*sexiesdecies*:

- sostituendo il richiamo al D.P.R. n. 43/1973 (Testo Unico della Legge Doganale "TULD") con quello alle nuove Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell'Unione;
- includendo l'IVA all'importazione tra i tributi la cui evasione comporta la contestazione delle fattispecie di contrabbando nei confronti dell'ente ai sensi dell'art. 25-*sexiesdecies*, coerentemente con quanto previsto dalle nuove disposizioni doganali nazionali;
- estendendo la lista dei reati che possono dar luogo a responsabilità ai sensi del Decreto 231, integrando l'art. 25-*sexiesdecies* con le fattispecie di cui al D. Lgs. n. 504/1995 ("Testo Unico delle Accise"). Per la commissione di tali fattispecie è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 200 quote (per un massimo pari a 309.800 euro) e delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto 231;
- estendendo il novero delle sanzioni interdittive applicabili ai casi di omesso versamento di imposte o diritti di confine per importi superiori ai 100.000 euro. In tali casi, infatti, potranno essere irrogate nei confronti degli enti, oltre alle sanzioni interdittive suindicate, anche quelle di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) del Decreto 231), in aggiunta alla sanzione pecuniaria fino a 400 quote (per un massimo pari a 619.600 euro).

La Legge 9 marzo 2022, n. 22, contenente "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", ha introdotto gli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies*. Il primo, rubricato "*Delitti contro il patrimonio culturale*", ha elevato a reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti le fattispecie previste dagli articoli 518-*bis*, 518-*ter*, 518-*quater*, 518-*octies*, 518-*novies*, 518-*decies*, 518-*undecies*, 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* del Codice penale. Il successivo articolo 25-*duodevicies*, rubricato "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*", ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, che attualmente ricomprende anche i delitti di cui agli articoli 518-*sexies* e 518-*terdecies* del Codice penale.

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, con gli artt. 3 e 10, ha introdotto, pur non includendola in uno specifico ed autonomo articolo del D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli Enti per i **reati transnazionali**. L'art. 3 della legge citata definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati che possono essere caratterizzati dalla transnazionalità sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.2 *Sistema Sanzionatorio*

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare), di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Decreto "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*"), sono costituite da:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni sono applicate nelle ipotesi più gravi tassativamente indicate dalla norma e solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso (i) da soggetti in posizione apicale, ovvero (ii) da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Si ricorda che, come sopra esposto nella descrizione delle fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione, l'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente.

Si segnala, inoltre, che il Decreto prevede altresì che, in luogo dell'irrogazione della sanzione, il giudice possa disporre, per rilevate ragioni di interesse collettivo, attinenti, in particolare, alla preservazione dei posti di lavoro, la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Con riguardo alla disciplina delle sanzioni interdittive è necessario segnalare che la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha apportato, da un lato, un rafforzamento generale del sistema sanzionatorio relativo alle misure interdittive e, dall'altro, ha introdotto una particolare ipotesi di applicazione ridotta delle medesime sanzioni interdittive, prevedendo l'inserimento di un nuovo comma, il 5-*bis*, all'articolo 25. La modifica, volta ad incoraggiare una maggiore collaborazione degli enti per l'emersione di fattispecie criminose, in funzione preventiva dei reati presupposto, ha disposto un inasprimento generale delle sanzioni interdittive qualora l'ente venga condannato per la commissione dei delitti di cui all'art. 25 co. 2 e 3 (reati di concussione e di alcune ipotesi di corruzione) stabilendo, per tali ipotesi, una durata minima delle sanzioni interdittive non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, nei casi in cui l'autore del reato presupposto sia un soggetto apicale, e non inferiore a 2 anni e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti. Tuttavia, la medesima Legge ha, al contempo, controbilanciato il descritto inasprimento sanzionatorio con la previsione del citato nuovo comma 5-*bis* dell'art. 25 che, ad oggi, dispone l'applicazione di sanzioni interdittive nella più ridotta misura stabilita originariamente dal Decreto 231/2001 all'art. 13 co. 2 (non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni) qualora l'ente collabori con l'Autorità giudiziaria durante la fase processuale che lo vede coinvolto. In particolare, l'ente potrà beneficiare delle sanzioni interdittive in misura ridotta se precedentemente alla sentenza di primo grado *"si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Le sanzioni pecuniarie, relative a tutte le ipotesi di illecito, variano da un minimo di euro 25.000,00 circa a un massimo di euro 1.500.000,00 circa e vengono fissate dal giudice tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avvenire anche per equivalente, nonché la

pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3 *Delitti tentati e delitti commessi all'estero*

Infine, si sottolinea che sono puniti anche i delitti tentati e quelli commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nelle forme del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

Fermo quanto specificatamente previsto con riferimento ai Reati Transnazionali, in base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere in relazione a reati contemplati dallo stesso D.Lgs. n. 231/2001 commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto;
- (ii) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 *Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice*

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato in concreto, secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale

nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altri termini, il giudice accerta se l'Ente avrebbe potuto impedire, o quantomeno concretamente prevenire il verificarsi del fatto illecito, ovvero se lo stesso evento criminoso si sarebbe comunque verificato.

1.5 *L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente dalla responsabilità amministrativa dell'Ente*

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono, tuttavia, forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso, sia da soggetti apicali, sia dalle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

In particolare, per il caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esimente qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Si specifica che con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale. Con riferimento a tali ipotesi, non è necessario che le persone che hanno commesso il fatto abbiano agito in frode del modello organizzativo adottato, essendo sufficiente una qualunque condotta non conforme al modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) anche non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali.

Per il caso di reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali, l'art. 7 prevede la responsabilità dell'Ente ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza dei suddetti obblighi di direzione e vigilanza, prevedendo che tale inosservanza sia da escludersi, e, quindi, l'Ente sia esonerato da responsabilità, ove lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la

commissione di tali reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA

Il Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei predetti codici di comportamento a prevenire i reati.

Al riguardo, Confindustria ha predisposto specifiche *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”* (emanate il 7 marzo 2002, e successivamente aggiornate in data 31 marzo 2008 e – da ultimo - al marzo 2014) che, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto, costituiscono il *“codice di comportamento”* di riferimento sulla cui base possono essere adottati i modelli di organizzazione, gestione e controllo - previsti e disciplinati dal Decreto - degli Enti aderenti a Confindustria.

La predisposizione del Modello di Ryder Italia ETS è, pertanto, ispirata alle Linee Guida Confindustria nella versione aggiornata al marzo 2014.

Il procedimento indicato dalle Linee Guida Confindustria per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- **Inventariazione degli ambiti aziendali di attività**

Tale attività consiste nel compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale con l'obiettivo di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato.

- **Analisi dei rischi potenziali**

L'analisi dei potenziali rischi deve aver riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali individuate e deve condurre ad una rappresentazione esaustiva delle modalità con cui le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.

- **Valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi**

All'esito dell'analisi dei rischi, deve essere effettuata la valutazione del sistema di controlli preventivi eventualmente esistente ed il suo adeguamento, ove necessario, ovvero la sua costruzione quando l'Ente ne sia sprovvisto.

Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un *“livello accettabile”*. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il D. Lgs. n. 231/2001 definisce *“specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire”*.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo definito nelle Linee Guida Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;

- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere informato ai seguenti principi:

- ✓ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ✓ separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- ✓ documentazione dei controlli;
- ✓ introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- ✓ individuazione di un Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello ed a curarne l'aggiornamento, dotato dei seguenti requisiti:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
- ✓ previsione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni aziendali a rischio di reato.

Resta inteso che l'eventuale scelta di non seguire in alcuni punti specifici le indicazioni fornite dalle Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società specifica, può motivatamente discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI RYDER ITALIA ETS

3.1 *Modello di governance*

Ryder Italia ETS opera dal 1984 a Roma nel settore dell'assistenza domiciliare integrata offrendo servizi sanitari e sociali, terapia del dolore, cure palliative, e sostegno psicologico ai pazienti in condizioni di fragilità, estendendo questo sostegno ai familiari del paziente.

L'Ente eroga a titolo gratuito o a tariffe calmierate servizi e prestazioni di assistenza medica, infermieristica, sociale, psicologica, fisioterapica domiciliare; svolge consulenza medico – scientifica; promuove la creazione di reti di soggetti pubblici e privati che condividono le medesime finalità per lo svolgimento delle attività suddette; promuove iniziative di carattere culturale e sociale volte a diffondere informazione sanitaria sulla cura e la prevenzione del dolore e le metodologie alternative all'assistenza ospedaliera, per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone malate.

Ryder Italia ETS è accreditata presso la Regione Lazio per l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare integrata in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, nel territorio di competenza della ASL Roma 3.

3.2 *Assetto organizzativo*

La struttura organizzativa dell'Ente è ispirata all'attuazione di una separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo.

La struttura organizzativa aziendale è articolata come qui di seguito

[omissis]

3.4 Motivazioni di Ryder Italia ETS nell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

Alla luce di quanto sopra, lo scopo del Modello predisposto – e costantemente aggiornato - da Ryder Italia ETS è la costruzione, in relazione ai processi aziendali (c.d. Aree a Rischio) ed in relazione ai sub-processi (“Attività Sensibili”), individuati nell’ambito aziendale come potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, di un sistema strutturato ed organico costituito da presidi, procedure ed attività di controllo, che ha come obiettivo quello di prevenire la commissione dei predetti reati.

Pertanto il presente Modello si propone le seguenti finalità:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto nello specifico contesto dell’attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Ryder Italia ETS nelle Aree a Rischio e nell’ambito delle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- ribadire che Ryder Italia ETS non tollera comportamenti illeciti in violazione del Modello, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Ryder Italia ETS fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Ryder Italia ETS si ispira.

3.5 Struttura ed elementi del Modello

3.5.1 STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente documento (Modello) è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali”, predisposte per le diverse tipologie di reati contemplate nel D.Lgs. n. 231/2001 la cui commissione è stata considerata astrattamente possibile nell’ambito dell’attività svolta da Ryder Italia ETS.

In particolare, nella Parte Generale, a seguito della sintesi delle prescrizioni del Decreto e delle indicazioni fornite nelle Linee Guida Confindustria, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento all’Organismo di Vigilanza, alla formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed al sistema sanzionatorio, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

La Parte Speciale “A” trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati contro la Pubblica Amministrazione.

La Parte Speciale "B" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, ossia per i c.d. reati "societari".

La parte Speciale "C" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati contro la personalità individuale, indicati nell'art. 25-quinquies del Decreto.

La parte Speciale "D" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico nonché di criminalità organizzata previste rispettivamente ai sensi dell'art. 25-quater e 24-ter del Decreto.

La parte Speciale "E" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, indicati nell'art. 25-octies del Decreto.

La parte Speciale "F" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati che si verificano a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro, indicati nell'art. 25-septies del Decreto come modificato dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La parte Speciale "G" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati introdotti nel Decreto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"* che ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità amministrativa dell'Ente, introducendo nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 24-bis rubricato *"Delitti informatici e trattamento illecito di dati"*.

La parte Speciale "H" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità amministrativa dell'Ente, introducendo nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-novies rubricato *"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"*.

La parte Speciale "I" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità amministrativa dell'Ente, introducendo nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-bis.1 rubricato *"Delitti contro l'industria e il commercio"*. La stessa Parte Speciale trova applicazione anche per due specifiche tipologie di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo previste ai sensi dell'art. 25-bis del Decreto.

La parte Speciale "L" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità amministrativa dell'Ente, introducendo nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-decies rubricato *"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria"*.

La parte Speciale "M" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 che ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità amministrativa dell'Ente, introducendo nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-undecies rubricato *"Reati ambientali"*, in seguito ulteriormente ampliate dalla legge 68 del 2015.

La parte Speciale "N" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 che ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità amministrativa dell'Ente,

introducendo nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* rubricato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*".

La parte Speciale "O" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità amministrativa dell'Ente, introducendo nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quinqüiesdecies*, rubricato "*Reati tributari*", in seguito ulteriormente ampliate dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75. Obiettivo delle Parti Speciali del Modello è quello di definire i presidi specifici con riferimento ai reati previsti nel Decreto, nell'ambito delle Aree a Rischio.

In ciascuna Parte Speciale sono individuate:

- a) le Aree a Rischio e le Attività Sensibili rilevate nell'ambito delle attività di Ryder Italia ETS, per ciascun reato previsto dal Decreto;
- b) i principi generali di comportamento che devono essere osservati nelle Aree a Rischio e nelle Attività Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi specifici di riferimento che dovranno presiedere alle attività connesse alla gestione delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili;
- d) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

3.5.2 ELEMENTI DEL MODELLO

Le componenti (protocolli) del sistema di controllo preventivo che devono essere attuati a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono:

1. principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
2. sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
3. procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
4. valutazione dei rischi e procedure sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
5. poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
6. sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
7. sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico.

Qui di seguito vengono, quindi, descritti i principi su cui si fondano alcuni protocolli del Modello di Ryder Italia ETS aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001, mentre - fatto comunque salvo quanto prescritto nel presente paragrafo - si rinvia alle Parti Speciali per quanto concerne i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reati (es. procedure o altri protocolli specifici). Si rinvia, in particolare alla Parte Speciale F per quanto attiene agli specifici protocolli in materia di sicurezza dei lavoratori.

Per quanto concerne l'Addendum al Codice Etico e Standard di Comportamento, l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare ed il sistema di comunicazione di formazione del personale, si rinvia ai successivi capitoli del Modello specificamente dedicati.

Sistema organizzativo

In linea generale, il sistema di organizzazione dell'Ente deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

L'Ente deve essere dotato di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Ryder Italia ETS e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

L'organigramma e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni sociali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante apposite Job Description, rese disponibili a tutti i dipendenti.

Procedure Interne

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) separazione, per quanto possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo (c.d. "tracciabilità");
- c) adeguato livello di formalizzazione.

Sistema autorizzativo

I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui l'Ente attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto dell'Ente rapporti con la P.A., nazionale o straniera, devono essere dotati di delega formale in tal senso e – ove occorra – anche di procura;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza dell'Ente nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- g) il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

Tracciabilità e Gestione della documentazione

Nell'ambito sociale deve esistere un idoneo sistema di gestione della documentazione e di archiviazione dei flussi anche informatici tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.

Le procedure e/o linee guida aziendali prevedono l'obbligo di documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.

In particolare, in relazione alle riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Ryder Italia ETS, è previsto l'obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l'altro:

- l'identificazione dei partecipanti;
- luogo e data della riunione;
- oggetto dell'incontro;
- individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
- decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse ed indicazione di eventuali opinioni dissenzienti e relative motivazioni.

3.6 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio Direttivo, la sua

adozione e le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo di Ryder Italia ETS.

In particolare è demandato al Consiglio Direttivo di Ryder Italia ETS, su iniziativa o, comunque, previo parere consultivo dell'Organismo di Vigilanza, di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero di aggiornarlo in conseguenza di intervenute modifiche nell'organizzazione o nella attività svolte dall'Ente.

4. CODICE ETICO

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice Etico (nel seguito il “Codice”), che ispira le scelte strategiche e la conduzione delle attività da parte di tutti coloro che, nel prosieguo del documento, sono indicati quali Destinatari del Codice, è stato predisposto al fine di definire i principi, i valori e le regole di condotta fondamentali per la Ryder Italia ETS (nel seguito “Ryder” o l’“Ente”) e valevoli per gli Organi Sociali e per tutti i Collaboratori.

I principi, i valori e le regole di condotta del Codice, che trovano la necessaria applicazione operativa nelle regole e nelle procedure che disciplinano le specifiche attività dell’Ente, costituiscono la base della cultura sociale e si inseriscono nel più ampio concetto di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Ryder, con estrema attenzione agli aspetti che attengono alla garanzia e protezione di tutti i portatori di interesse (c.d. stakeholder).

Le norme del Codice si configurano come strumento posto a tutela dell’affidabilità, del patrimonio e della reputazione sociale, nel rispetto delle leggi vigenti e di tutti gli interlocutori di riferimento.

2. DESTINATARI

Il presente Codice si applica agli Organi Sociali e a tutti i Collaboratori della Ryder, intesi come Amministratori, Dipendenti e coloro i quali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operano in rappresentanza della Ryder.

Tutti i soggetti di cui sopra sono di seguito definiti congiuntamente come “Destinatari” del Codice.

Il Codice viene inoltre reso disponibile ai Terzi quali fornitori, partner commerciali e a tutti i clienti o controparti dell’Ente che ricevano incarichi dall’Ente o che abbiano con esso rapporti durevoli, chiedendo loro di condividerne i principi, i valori e i criteri di condotta.

3. PRINCIPI E VALORI

3.1 Principio di legalità. Rispetto del Codice Etico, delle norme e delle procedure sociali

L’Ente riconosce come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. È pertanto interesse di Ryder che ogni azione compiuta in nome e per conto di essa, nel contesto di un processo sociale, sia pienamente conforme alle norme giuridiche, al Codice e alle regole tecniche, contabili e di buona amministrazione applicabili.

Ogni operazione eseguita nel quadro di ogni processo sociale deve essere legittima, coerente, congrua, autorizzata, documentata e verificabile secondo le procedure sociali formalizzate in documenti interni.

Sono censurati i comportamenti contrari alla legge e al Codice, o comunque atti a ledere i principi e i valori cui l’Ente si ispira, mentre è richiesta e praticata una politica aziendale (rectius sociale) orientata alla loro attenta prevenzione e severa repressione, vuoi che essi si instaurino nei rapporti interni come pure nei rapporti esterni.

3.2 Onestà e correttezza; integrità della persona

I rapporti con gli stakeholder sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza,

collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività dell'Ente e costituisce elemento imprescindibile della gestione sociale.

L'Ente promuove il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona, facendo tutto quanto in suo potere per tutelarle in ogni contesto, sforzandosi di prevenire situazioni che possano condurre ad una loro lesione. Garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri. Non tollera richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge ed il Codice, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni, delle preferenze morali e personali, dell'integrità fisica e della salute e sicurezza di ciascuno.

Ryder sostiene e rispetta i diritti umani in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU.

3.3 Pari opportunità

Ryder si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder.

3.4 Trasparenza

Ryder si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti gli stakeholder circa la propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo, mediante le funzioni all'uopo demandate.

3.5 Collaborazione

I rapporti con gli stakeholder, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di lealtà, onestà, collaborazione e reciproco rispetto attraverso un dialogo costante e trasparente. Solo in questo modo è possibile garantire la continuità dei rapporti di fiducia e collaborazione per un reciproco beneficio e una crescita sostenibile del valore creato.

In particolare, la convinzione di agire in qualche modo a vantaggio dell'Ente non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi. Tutti coloro che operano in Ryder, senza distinzioni ed eccezioni, sono pertanto impegnati ad osservare e far osservare questi principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Tale impegno si giustifica e richiede che anche i soggetti con cui l'Ente ha rapporti a qualunque titolo agiscano nei suoi confronti con regole e modalità ispirate agli stessi valori.

3.6 Libera concorrenza

Ryder rispetta le regole della libera concorrenza come elemento essenziale del mercato in cui opera e condanna ogni condotta lesiva od elusiva di tali regole.

3.7 Riservatezza delle informazioni e tutela della privacy

Ryder assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali.

Tutte le informazioni a disposizione dell'Ente vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

A tal riguardo ogni dipendente dovrà:

acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure stabilite ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;

assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

I Destinatari devono assicurare la riservatezza delle informazioni in proprio possesso acquisite e/o elaborate in occasione dello svolgimento della propria attività lavorativa e/o dall'espletamento del proprio incarico o funzione.

Ai Destinatari del Codice è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività professionale. Le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dai Destinatari nell'esercizio della propria attività devono rimanere strettamente riservate ed opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno sia all'esterno dell'Ente, se non nel rispetto della normativa vigente.

3.8 Trasparenza e tracciabilità

Qualunque informazione scambiata tra Ryder e ciascun Destinatario e/o riguardante l'Ente dovrà essere trasparente, completa e comprensibile, in modo tale che ciascuno, nei propri ambiti di competenza, possa assumere decisioni autonome e consapevoli e verificare la coerenza tra obiettivi dichiarati e risultati conseguiti.

Pertanto, deve essere garantita la tracciabilità, la trasparenza e la documentabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato supporto documentale ed evidenze.

3.9 Prevenzione dei conflitti di interesse

Ryder si impegna a prevenire e a evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

- la cointeressenza - palese od occulta - del dipendente in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'ente;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell'ente;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opere, prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell'ente.

In tale prospettiva gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo di Ryder devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli dell'Ente o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'Ente medesimo.

Il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, oltre ad essere in contrasto con le norme

di legge e con i principi fissati nel Codice, risulta pregiudizievole per l'immagine e l'integrità sociale.

Amministratori, dipendenti e collaboratori devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che ricoprono all'interno della Ryder.

3.10 Rapporti con il personale

L'onestà, la lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione tecnica e la dedizione del personale rientrano pertanto tra le condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di Ryder e rappresentano le caratteristiche richieste dalla Ryder ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo.

Pertanto la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale.

La Ryder si impegna inoltre a consolidare ed a diffondere una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, al fine di preservarne la salute e la sicurezza.

A tutti i dipendenti e collaboratori di Ryder si richiede di impegnarsi ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice, assicurando le prestazioni dovute e il rispetto degli impegni assunti nei confronti dell'Ente.

Al fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi di impresa, ed assicurare che tali obiettivi siano da tutti perseguiti nel rispetto dei principi etici e dei valori cui la Ryder si ispira, la politica sociale è volta a selezionare ciascun dipendente, consulente, collaboratore a vario titolo secondo i valori e le caratteristiche sopra enunciate. Nell'ambito della selezione — condotta nel rispetto delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna sulla sfera privata e sulle opinioni dei candidati — la Ryder opera affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze sociali, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta.

3.11 Fornitori

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.

Il dipendente che riceva omaggi o altra forma di beneficio non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio o altra forma di beneficio ed informarne il proprio superiore.

3.12 Negoziazione, redazione ed esecuzione dei contratti con terzi

È fatto obbligo ai membri dell'organizzazione sociale di Ryder incaricati di gestire i rapporti contrattuali di comportarsi secondo buona fede e correttezza verso la controparte, al fine di assicurare che la negoziazione dei termini contrattuali e l'esecuzione delle obbligazioni siano liberi da condizionamenti illeciti o scorretti.

Si impone, quale fondamentale ed inderogabile obbligo, il rispetto delle procedure sociali che disciplinano la formazione e la manifestazione nella formazione della volontà contrattuale della Ryder.

3.13 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni sociali preposte ed autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione di Ryder. Per questo motivo è necessario che venga raccolta e conservata la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione.

Ryder, attraverso i propri dipendenti o rappresentanti, non deve promettere od offrire a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, denaro, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi dell'Ente, o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso tali atti devono essere sempre autorizzati ed adeguatamente documentati.

È vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona, finalizzata a influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio a Ryder.

Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne al Consiglio Direttivo ovvero al proprio referente aziendale, se soggetto terzo.

3.14 Politica anticorruzione

I dipendenti e i collaboratori della Ryder sono tenuti, nell'instaurare rapporti con clienti e terzi, ad agire nel rispetto dei valori cui la società si uniforma ed a interrompere qualsivoglia rapporto qualora la condotta di detti soggetti si ponga contrasto con i presenti principi. Ryder vieta, pertanto, ai propri dipendenti e collaboratori di: ricevere corrispettivi di alcun genere e forma da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio; subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi, a ciò non autorizzati dalla Ryder, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa. I regali offerti, al pari di quelli ricevuti, che esorbitino dalle normali consuetudini, devono essere documentati in modo adeguato e comunicati al Consiglio direttivo. La Ryder vieta ogni promessa, offerta, pagamento o accettazione, in via diretta o indiretta, di denaro o di altre utilità, allo scopo di concludere o mantenere un affare o di reperire condizioni più vantaggiose rispetto a quelle normalmente praticate, per l'ottenimento di un ingiusto vantaggio.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E SISTEMA SANZIONATORIO

L'osservanza dei principi di condotta e delle norme del presente Codice è obbligatoria per tutti i Destinatari.

Il compito di verificare sull'attuazione e sulla corretta applicazione del Codice Etico ricade su:

- le figure sociali che ricoprono un ruolo apicale in Ryder;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organismo di Vigilanza.

4.1 Segnalazioni

Ryder promuove la prevenzione e la verifica di ogni condotta illecita o, comunque, contraria al Codice, incoraggiando i Destinatari a riferire tempestivamente ai soggetti incaricati della verifica e attuazione dei contenuti del documento ogni condotta illecita o, comunque, contraria allo stesso, della quale vengano a conoscenza in ragione dei propri rapporti con la Ryder.

4.2 Violazioni del Codice Etico e conseguenti provvedimenti disciplinari

La violazione delle disposizioni del Codice comporta, a carico dei Destinatari responsabili di tali violazioni, l'applicazione di specifici provvedimenti sanzionatori indicati, tra l'altro, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Ryder, al fine di tutelare gli interessi sociali.

Tali violazioni ledono infatti il rapporto di fiducia, improntato in termini di trasparenza, correttezza, integrità e lealtà.

Le violazioni alle norme del Codice Etico da parte dei Destinatari saranno, pertanto, sanzionate con le procedure di legge, sulla base delle disposizioni dei rispettivi contratti collettivi vigenti, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione ed alla reiterazione dei comportamenti.

Per quanto riguarda gli stakeholder legati alla Ryder da rapporti contrattuali, la violazione del Codice potrà comportare la risoluzione o il recesso dal contratto stipulato con i medesimi, in virtù dell'inserimento di apposite clausole in tal senso nei rispettivi contratti.

5. SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E VIOLAZIONI DEL MODELLO - WHISTLEBLOWING

Con il termine “*Whistleblowing*” si indica quel processo volto alla ricezione e alla successiva gestione di Segnalazioni (di seguito “Segnalazioni”) proveniente da un Segnalante circa le condotte illecite all’interno dell’ente.

La Legge n. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha esteso anche al settore privato la disciplina concernente il cd. *Whistleblowing*, al fine di incentivare, in ottica preventiva, l’emersione di situazioni che possono costituire un pregiudizio per l’ente stesso e, allo stesso tempo, prevedere adeguate forme di tutela nei confronti di coloro che effettuano Segnalazioni, sotto il duplice profilo della garanzia della riservatezza dell’identità del Segnalante e del divieto di misure discriminatorie.

Successivamente, con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (cd. “Decreto *Whistleblowing*”), l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva Europea 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei *whistleblower* in tutti gli stati membri.

Il Decreto *Whistleblowing* ha specificato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina con riferimento sia agli enti di diritto pubblico, che a quelli di diritto privato, e ha altresì espanso l’ambito oggettivo delle violazioni oggetto di segnalazione, che comprendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che costituiscono violazioni del diritto dell’Unione europea, o di disposizioni nazionali di attuazione, in relazione a determinati settori, ovvero atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o riguardano il mercato interno.

Inoltre, il D. Lgs. n. 24/2023 ha modificato il comma 2-bis dell’art. 6 del Decreto 231, richiedendo che «*[i] modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*», abrogando al contempo i commi 2-ter e 2-quater, inseriti dalla precedente Legge n. 179/2017.

In considerazione di quanto precede, al fine di ulteriormente rafforzare la cultura dell’etica e della trasparenza all’interno dell’azienda e di adeguarsi alla disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 24/2023, la Ryder Italia ETS ha adottato una specifica procedura (la **Whistleblowing Policy**, **riportata nell’Appendix A del presente Modello**), nella quale sono fornite chiare indicazioni circa il contenuto e l’oggetto della Segnalazione, le modalità di trasmissione e il soggetto responsabile della gestione della Segnalazione, l’attività di verifica della fondatezza della Segnalazione, le forme di tutela nei confronti del Segnalante e del Segnalato, nonché le sanzioni applicabili nel caso in cui venga accertata una violazione rilevante, ovvero nelle ipotesi di inosservanza della stessa disciplina in materia di *whistleblowing*.

Il processo di segnalazione, descritto in maniera dettagliata nella Whistleblowing Policy (cui si rinvia per ogni dettaglio in merito alle modalità di trasmissione e al trattamento della Segnalazione), viene svolto nel pieno rispetto dei principi stabiliti nel codice etico, in quanto applicabili.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (o anche "OdV") cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 231/2001).

Le Linee Guida Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

- (i) autonomia e indipendenza;
- (ii) professionalità;
- (iii) continuità d'azione.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l'appunto operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio, la previsione di riporti dell'Organismo di Vigilanza al massimo Vertice Aziendale nonché la previsione, nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting*, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di Organismo di Vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati in questione;
- correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati;
- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso.

Il requisito della continuità d'azione rende necessaria l'attivazione di una struttura interna dedicata all'attività di supporto all'Organismo di Vigilanza.

5.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza.

Il D.Lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, l'organo amministrativo adotta la soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla norma, è in grado di assicurare lo svolgimento

delle attività cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che l'ha nominato ed è rieleggibile, salva la possibilità di revoca anticipata per gravi e accertate inadempienze o per conflitto d'interessi, oppure di decadenza dall'incarico, accertata dal consiglio direttivo, per perdita dei requisiti di onorabilità sotto indicati.

5.3 *Requisiti soggettivi dei membri dell'Organismo di Vigilanza*

In linea con le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, sarà necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito.

In particolare, non possono essere nominati:

- coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori;
- coloro che siano interdetti in via temporanea e/o definitiva dai pubblici uffici;
- coloro che siano sottoposti a procedure concorsuali;
- coloro che siano imputati per uno dei reati di cui agli articoli 24 e ss. del D.Lgs n. 231/2001;
- coloro che siano stati condannati alla reclusione per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- coloro che siano stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Ryder Italia ETS, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'ente.

Costituiscono comunque motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane dedicate:

- sentenza di condanna anche di primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, con sentenza anche di primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione con propria deliberazione.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita delibera del consiglio direttivo.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l’omessa redazione della relazione riepilogativa annuale sull’attività svolta;
- l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento).

In casi di particolare gravità, il consiglio direttivo potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture dell’ente ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all’Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Il consiglio direttivo assegna, ogni anno, un budget di spesa all’OdV tenuto conto delle richieste di quest’ultimo.

L’assegnazione del budget permette all’OdV di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

5.4 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.

All’OdV è affidato, sul piano generale, il compito di:

- vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello di prevenzione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001, da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati previste, ferma l’applicabilità di quanto stabilito ai sensi della Whistleblowing Policy;
- verificare, in relazione ai mutamenti della struttura sociale e a quelli normativi, l’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutare la necessità di proporre al consiglio direttivo eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all’evoluzione della struttura organizzativa o dell’operatività aziendali ed a eventuali modifiche normative;
- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l’efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all’ OdV di Ryder Italia ETS il compito di:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull’effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- effettuare il monitoraggio delle attività nelle Aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette Aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le opportune indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- controllare il rispetto delle norme etiche poste a fondamento del Modello, segnalando eventuali inadempienze o violazioni che imporranno decisioni circa modifiche o implementazioni ai protocolli adottati dalla Ryder Italia ETS, oltre all'assunzione di provvedimenti sanzionatori;
- avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, curare la divulgazione del Modello di organizzazione all'interno dell'impresa, sia promuovendo o curando corsi di informazione/formazione diretti a diffonderne il contenuto, sia predisponendo documenti esplicativi dei suoi contenuti. La divulgazione, che dovrà mirare alla corretta comprensione del Modello e dei valori in esso contenuti, sarà attuata in modo generale, ma anche con l'adozione di tecniche di informazione speciali e corsi "ad hoc" per coloro che partecipano all'espletamento di funzioni nei settori reputati a rischio di commissione degli illeciti in esame. Ogni aggiornamento al Modello adottato comporterà una nuova attività d'informazione e formazione che, a seconda dell'entità delle modifiche, si tradurrà in nuovi corsi, manuali operativi, circolari interne, ecc..
- coordinarsi con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- esprimere pareri in merito all'eventuale revisione delle politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni della Ryder Italia ETS, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può avvalersi sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità dell'ausilio di tutte le strutture della Ryder Italia ETS ovvero di consulenti esterni;

- dispone di un budget definito dal consiglio direttivo nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting* idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.);
- pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo consiglio direttivo.

5.5 *Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.*

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 nonché in riferimento alle Segnalazioni provenienti da *whistleblowers*, del gestore del canale di Segnalazione interna adottato ai sensi del Decreto Whistleblowing in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Ryder Italia ETS ai sensi del Decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal Decreto; ii) a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Ryder Italia ETS; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente che venga a conoscenza di una violazione (o presunta violazione) del Modello, di un fatto o di una condotta rientrante nel precedente elenco, deve segnalarla attraverso i canali di segnalazione interna predisposti dalla Ryder Italia ETS, pena l'applicazione di una delle sanzioni disciplinari disciplinate al successivo paragrafo 7.2.
- i Consulenti, i Fornitori, ed i Partener devono segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Ryder Italia ETS, attraverso i canali di Segnalazione interna predisposti dalla Ryder Italia ETS;
- il gestore delle Segnalazioni interne, qualora queste riguardino violazioni del Modello o del Codice Etico o condotte rilevanti ai sensi del Decreto n. 231/2001, provvede a trasmetterle all'Organismo di Vigilanza.
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute dal gestore e i casi in cui è necessario attivarsi.

Come previsto dalla "Whistleblowing Policy", coloro che segnalano e i soggetti indicati nell'art. 3 del Decreto Whistleblowing le suddette circostanze in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni report, informazione, segnalazione e/o valutazione delle stesse, previsti dal Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio.

7 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

7.1 Comunicazione

Ryder Italia ETS comunica attraverso una circolare informativa l'adozione del Modello a tutti gli esponenti aziendali e provvede alla pubblicazione del Modello nella rete Intranet aziendale in apposita sezione dedicata.

Potranno essere previste specifiche ulteriori modalità di comunicazione ai dipendenti, anche con riferimento ai neoassunti ed ai lavoratori distaccati.

Con riferimento alla comunicazione, l'ente dovrà inoltre garantire, al proprio interno, un'informazione avente ad oggetto:

(i) i poteri autorizzativi; (ii) le linee di dipendenza gerarchica e funzionale; (iii) le procedure aziendali; (iv) l'istituzione ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza e le modalità del suo operato ed, in generale, di tutte le iniziative relative all'attuazione del Modello.

Ryder Italia ETS promuove, inoltre, la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori. A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che Ryder Italia ETS ha adottato sulla base del presente Modello.

6.2 Formazione

Per quanto concerne la formazione, dovrà essere eseguito un programma di formazione, elaborato in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, rivolto al personale coinvolto in processi individuati come Aree a Rischio, appropriatamente tarato in funzione del livello dei destinatari, avente ad oggetto il Codice Etico, gli elementi del Modello, nonché le fondamentali nozioni giuridiche, civilistiche e penalistiche, sulle materie relative alle fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001.

La formazione potrà essere erogata, in alcuni casi, anche con modalità di corsi on-line.

Anche le modifiche e gli aggiornamenti apportati al Modello dovranno essere oggetto di formazione, con le modalità di volta in volta appropriate in ragione della loro rilevanza.

Dovrà essere assicurata la tracciabilità della partecipazione alle sessioni formative attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento in una banca dati dei nominativi dei presenti.

Con riferimento alla formazione finalizzata alla prevenzione della commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

7. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

7.1 Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari in relazione al mancato rispetto del Modello prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Ryder Italia ETS in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

7.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Con specifico riferimento alla disciplina del Whistleblowing di cui al D. Lgs. n. 23/2024, la violazione di taluni obblighi ivi previsti costituisce violazione del Modello ed è, pertanto, sanzionata alla stregua della presente sezione.

Specificamente e salva la possibilità, da parte di ANAC, di imporre sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 21 del Decreto Whistleblowing, la Ryder Italia ETS applicherà sanzioni disciplinari:

- a) quando accerta che sono state commesse ritorsioni;
- b) quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
- c) quando accerta che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing;
- d) quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- e) quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Allo stesso modo, costituiscono illeciti disciplinari ai sensi del presente paragrafo le violazioni della presente Whistleblowing Policy.

7.2.1 IMPIEGATI E QUADRI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento applicabile ai dipendenti di Ryder Italia ETS, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il presente paragrafo descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, si prevede che:

- 1) Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione il lavoratore che:

violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una *"non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale"*.

- 2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle attività nelle Aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un *"atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore"*.

- 3) Incorre, infine, anche nel provvedimento di licenziamento senza preavviso effettuato per giusta causa il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Ryder Italia ETS di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare *"all'Azienda grave nocimento morale e/o materiale"*, nonché da costituire *"delitto a termine di legge"*.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal OdV.

7.2.2 DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti dei responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- a) in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con l'ente;
- b) in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- c) laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Le suddette sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalle leggi applicabili e nel rispetto del CCNL applicabile.

7.3 *Misure nei confronti degli organi sociali*

In caso di violazione del Modello da parte dei membri degli organi sociali, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'intero consiglio direttivo, affinché ciascun sindaco, singolarmente, ovvero l'organo nel suo complesso provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ecc.).

7.4 *Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner*

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, in virtù dell'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

8. VERIFICHE SUL RISPETTO DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

- (i) attività di monitoraggio sull'effettività del Modello, che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti effettivamente tenuti dai destinatari e le previsioni del Modello stesso, da attuarsi attraverso l'esame delle eventuali segnalazioni pervenute all'OdV dalle funzioni aziendali, nonché attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello, con le quali si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello Organizzativo ed in particolare che:
 - a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello;
 - b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle Aree a rischio individuate hanno il compito di compilare tali dichiarazioni, farle compilare ai loro sottoposti e trasmetterle all'Organismo di Vigilanza, che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà il relativo controllo.

- (ii) attività di verifica delle procedure e dei protocolli: con periodicità almeno annuale, l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV.

Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tali verifiche, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispone per il consiglio direttivo.

[omissis]

APPENDIX A

WHISTLEBLOWING POLICY

La Legge n. 179/2017, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, ha esteso anche al settore privato la disciplina concernente il cd. *whistleblowing*, al fine di incentivare, in ottica preventiva, l’emersione di situazioni che possono costituire un pregiudizio per l’ente stesso e, allo stesso tempo, prevedere adeguate forme di tutela nei confronti di coloro che effettuano le Segnalazioni, sotto il duplice profilo della garanzia della riservatezza dell’identità del Segnalante e del divieto di misure discriminatorie.

Successivamente, con il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. “**Decreto Whistleblowing**”), l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva Europea 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei *whistleblowers* in tutti gli stati membri.

Scopo della presente policy è quello di fornire chiare indicazioni circa il contenuto e l’oggetto della Segnalazione, le modalità di trasmissione della Segnalazione, l’attività di analisi e di trattamento della Segnalazione, le forme di tutela nei confronti del Segnalante e i diritti del Segnalato, nonché le sanzioni applicabili nel caso in cui venga accertata una violazione rilevante, ovvero nelle ipotesi di inosservanza della stessa disciplina in materia di *whistleblowing*.

1. Definizioni

Ai fini della disciplina del Whistleblowing, come risultante da ultimo dal D. Lgs. n. 24/2023 (art. 2), si intendono per:

- «**violazioni**» i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Ryder Italia ETS e che consistono in:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
 - illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al Decreto Whistleblowing, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- «**informazioni sulle violazioni**» le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito della Ryder Italia ETS, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- «**segnalazione**» la comunicazione, scritta o orale, di informazioni sulle violazioni;
- «**segnalante**» o «*whistleblower*» la persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- «**segnalato**» o «**persona coinvolta**» la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- «**facilitatore**» la persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- «**segnalazione interna**» la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di Ryder Italia ETS;
- «**segnalazione esterna**» la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di ANAC *ex* art. 7 del Decreto Whistleblowing;
- «**divulgazione pubblica**» o «**divulgare pubblicamente**» il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- «**gestore**» il soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna dell'ente;
- «**seguito**» l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

- «**riscontro**» la comunicazione alla persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;
- «**ritorsione**» qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

2. Destinatari

Interesse della Ryder Italia ETS è quello di rivolgere la procedura sulle Segnalazioni di condotte illecite e/o violazioni del Modello al maggior numero possibile di soggetti, al fine di garantire la più ampia diffusione della cultura dell'etica e della trasparenza all'interno dell'ente.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Whistleblowing, sono destinatari di questo processo:

- 1) i dipendenti di Ryder Italia ETS, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- 2) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Ryder Italia ETS;
- 3) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Ryder Italia ETS;
- 4) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Ryder Italia ETS;
- 5) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Ryder Italia ETS;
- 6) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Ryder Italia ETS.

La presente disciplina si applica ai predetti soggetti anche *i)* quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; *ii)* durante il periodo di prova o *iii)* successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso (art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 24/2023).

3. Oggetto e contenuto della Segnalazione

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 sono oggetto di Segnalazione le violazioni commesse, compresi i fondati sospetti, nonché le violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere

commesse, di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il Legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni che possono essere oggetto di Segnalazione nel settore privato (art. 2 del D. Lgs. n. 24/2023, cui si rinvia per una descrizione più dettagliata), che comprendono:

- le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE (e delle disposizioni nazionali di attuazione) indicata nell'Allegato 1 del D.lgs n. 24/2023 e relativa ai settori ivi menzionati; gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE; gli atti o le omissioni riguardanti il mercato interno; nonché gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle suddette disposizioni

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Whistleblowing, non possono essere oggetto di Segnalazione:

- a) Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore).
- b) Le Segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto. Si tratta di violazioni cui le disposizioni attuative di direttive e regolamenti UE già garantiscono apposite procedure di Segnalazione (es. violazioni nel settore bancario e degli intermediari finanziari).
- c) Le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi a sua conoscenza che siano utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

A tal fine, la Segnalazione dovrà preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, comprese le circostanze di tempo e di luogo;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Le Segnalazioni non possono contenere accuse che il Segnalante sappia essere false. La Segnalazione non garantisce alcuna tutela al Segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita.

Allo stesso modo, fermo quanto previsto al par. 9.3. della presente policy, è impregiudicata la responsabilità penale, civile e/o disciplinare del Segnalante, nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria.

Il D.Lgs. n. 24/2023 non pregiudica l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'UE in materia di:

- i. informazioni classificate: le classifiche di segretezza *ex art. 42, l. n. 124/2007*, sono apposte dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza delle informazioni per i soggetti che abbiano necessità di accedervi o a ciò abilitati, in ragione delle loro funzioni istituzionali;
- ii. segreto professionale forense, al fine di proteggere la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti;
- iii. segreto professionale medico, al fine di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria e pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche;
- iv. segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- v. norme di procedura penale, in particolare con riferimento all'obbligo di segretezza delle indagini ai sensi dell'art. 329 c.p.p.;
- vi. disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura, sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario;
- vii. disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al Regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- viii. disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti

posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali *ex art. 28, l. n. 300/1970*.

4. Il canale di segnalazione interna

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del D. Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 4, comma 1, del Decreto Whistleblowing, la Ryder Italia ETS ha attivato il canale di Segnalazione interna, volto a consentire l'effettuazione delle Segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del suddetto Decreto Whistleblowing, *«la gestione del canale di Segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di Segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato»*.

La Ryder Italia ETS ha, quindi, individuato quale gestore del canale di Segnalazione interna il Comitato composto dal Dott. Andrea Guerrini, dalla Dott.ssa Manuela Troisi e dal Dott. Federico Cuzzola.

In conformità a quanto previsto del Decreto Whistleblowing, le Segnalazioni di cui alla presente sezione possono essere effettuate:

in forma scritta attraverso la pagina web: <https://ryderitaliaets.segnalazioni.eu/>;

Le Segnalazioni inerenti condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o violazioni del Modello possono essere effettuate esclusivamente tramite il canale di Segnalazione interna.

Tali canali dedicati assicurano la riservatezza dell'identità del Segnalante e degli altri soggetti di cui all'art. 3 del Decreto Whistleblowing, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Qualora la Segnalazione interna riguardi violazioni del Modello o del Codice Etico, il gestore ne dispone la trasmissione all'OdV entro sette giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia al Segnalante. In tal caso l'OdV è considerato soggetto autorizzato al trattamento dei dati contenuti nella Segnalazione ai sensi del Decreto 231.

4.1. Analisi delle Segnalazioni interne

La riservatezza delle informazioni e della documentazione contenute nella Segnalazione viene garantita in ogni fase del processo di gestione: ricevimento, vaglio preliminare, eventuale istruttoria, valutazione finale e/o archiviazione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto Whistleblowing, il gestore del canale di Segnalazione interna:

- a) rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

- b) mantiene le interlocuzioni con la persona Segnalante;
- c) richiede al Segnalante, se necessario, integrazioni;
- d) dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- e) fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di un preliminare vaglio svolto dal Comitato, al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della Segnalazione stessa e per distinguere la mera lamentela personale.

Pertanto, dovrà essere primariamente valutato:

- se la Segnalazione rientri nel campo della presente Policy;
- se la Segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione dell'organizzazione un comportamento che pone a rischio la sua attività e/o i terzi;
- quanto è grave ed urgente il rischio per l'organizzazione e/o per i terzi;
- se l'oggetto della Segnalazione è già stato valutato in passato dall'organizzazione;
- se la Segnalazione contiene elementi sufficienti per poter essere verificata, o risulta troppo generica, o corredata da documentazione non appropriata o inconferente. In tal caso, il gestore può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Qualora in seguito a tale primo vaglio si riscontri una manifesta infondatezza dei fatti o l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati, la Segnalazione verrà archiviata con esplicitazione delle relative motivazioni, dandone notizia al Segnalante, il quale avrà, in ogni modo, la possibilità di fornire ulteriori elementi utili all'indagine.

Laddove, invece, a seguito della fase di studio preliminare, emergano elementi ritenuti sufficienti per una valutazione della fondatezza della Segnalazione, il Comitato provvederà ad avviare una specifica attività istruttoria.

Nel caso di specie, il Comitato dovrà interfacciarsi con l'Organismo di Vigilanza affinché dia (i) immediata informativa su segnalazioni rilevanti in termini 231; (ii) un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non 231, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre all'ente eventuali necessità di suo miglioramento.

In caso di fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231, il Comitato riferirà per iscritto e senza ritardo all'OdV tutti gli elementi in suo possesso, indicando anche le eventuali attività già compiute.

Nel Modello 231 andranno proceduralizzati tali flussi informativi.

Il gestore delle Segnalazioni ha il potere di ricorrere alla collaborazione di altre funzioni aziendali, alle quali potrà fare richiesta di condivisione di specifiche informazioni o di documenti, nonché all'ausilio di esperti esterni alla Ryder Italia ETS, il tutto nel rispetto della tutela della riservatezza del Segnalante, previa anonimizzazione dei dati contenuti nella

Segnalazione o comunque in conformità con le previsioni del regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").

4.2. Esito dell'attività istruttoria

Al termine della istruttoria, il gestore comunica gli esiti degli approfondimenti e delle verifiche relative alla Segnalazione ai Responsabili delle Funzioni aziendali eventualmente interessate dai contenuti della Segnalazione medesima.

Il gestore è tenuto fornire un riscontro al Segnalante in merito alla Segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla Segnalazione e dei motivi della scelta effettuata (es. archiviazione, avvio di una inchiesta interna, rinvio a una autorità competente per ulteriori indagini), salvo che tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.

Il gestore comunicherà, inoltre, gli esiti dei propri accertamenti al Consiglio Direttivo.

5. Il canale di segnalazione esterna

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Whistleblowing, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna quando, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di Segnalazione interna non è attivo;
- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di Segnalazione esterna è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso la pagina web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Le Segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica sul sito web di ANAC, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Nella gestione del canale di Segnalazione esterna, ANAC svolge le seguenti attività:

- fornisce a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di Segnalazione esterna e del canale di Segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del Decreto Whistleblowing;

- dà avviso alla persona Segnalante del ricevimento della Segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona Segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona Segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con la persona Segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla Segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dà riscontro alla persona Segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- comunica alla persona Segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti *ex art. 7, comma 2*, del Decreto Whistleblowing, o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

6. La divulgazione pubblica e la denuncia

Ferma l'operatività dei canali di segnalazione interna e il canale di segnalazione esterna di cui *supra*, il Segnalante può effettuare la Segnalazione mediante divulgazione pubblica, ossia rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, laddove consentito, cui non è stato dato riscontro nei termini previsti *supra*;
- b) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- c) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

I soggetti destinatari della disciplina del Decreto Whistleblowing possono altresì rivolgersi alle autorità giudiziarie e contabili per denunciare di condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

7. La Segnalazione anonima

Vi è la possibilità di effettuare Segnalazioni che non consentano di identificare il loro autore. Tuttavia, la Segnalazione anonima, oltre a comportare maggiori difficoltà di accertamento, può comunque determinare in capo al Segnalante il rischio di eventuali ritorsioni, senza, però, permettere all'organizzazione di apprestare gli appositi strumenti di tutela previsti in caso di Segnalazione confidenziale.

I soggetti preposti sono tenuti ad approfondire, accertare e verificare i fatti segnalati, a prescindere dalla conoscenza dell'identità del Segnalante, qualora i medesimi assumano carattere di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate.

Nei casi di Segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

8. Conservazione della documentazione e delle informazioni oggetto di segnalazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, il Comitato cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni e assicura la corretta archiviazione di tutta la documentazione di supporto alla Segnalazione per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e, comunque, per un periodo non eccedente i cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

Inoltre, il Comitato registra le Segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione per il medesimo periodo di tempo, rendendo possibile rintracciarle, nel caso in cui il Segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella Segnalazione o denuncia anonima.

9. Le misure di protezione previste dal Decreto Whistleblowing

Il Decreto Whistleblowing prevede un sistema di protezione composto dei seguenti tipi di tutela:

- a) la **tutela della riservatezza** del Segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione;
- b) la **tutela da eventuali misure ritorsive** adottate dall'ente in ragione della Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- c) le **limitazioni della responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;

d) **la previsione di misure di sostegno** da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC, e la disciplina di **rinunce e transazioni**.

I predetti meccanismi di tutela operano nei confronti:

- i. del Segnalante;
- ii. del Segnalato;
- iii. del facilitatore;
- iv. delle persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- v. dei colleghi di lavoro della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- vi. degli enti di proprietà della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Le misure di protezione si applicano alle suddette persone quando, al momento della Segnalazione, la persona Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto e che la Segnalazione sia stata effettuata secondo la procedura descritta *supra* (art. 16 del Decreto Whistleblowing).

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

È impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale e dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Salve le limitazioni di responsabilità di cui *infra*, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del D.lgs. n. 24/2023 e, alla persona Segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Le tutele stabilite *supra* sono applicate, anche in maniera tardiva, laddove nei successivi gradi di giudizio venga accertata con sentenza passata in giudicato l'assenza di responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia commessi con la Segnalazione, ovvero l'assenza della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

9.1. La tutela della riservatezza

Ryder Italia ETS tutela l'identità del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti indicati *supra*, garantendone la riservatezza fino alla conclusione dei procedimenti avviati a causa della Segnalazione.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. n. 196/2003 (cd. "Codice Privacy").

La tutela è estesa anche al Segnalato e alle persone coinvolte nella Segnalazione, in ragione dell'esigenza di salvaguardare i diritti di soggetti che, per effetto della Segnalazione, potrebbero subire danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga dimostrata l'estraneità o meno degli stessi ai fatti segnalati, con potenziale danno reputazionale ed economico anche alla Ryder Italia ETS.

Al fine di assicurare che le identità dei soggetti suindicati rimangano segrete, si prevede un obbligo di riservatezza in capo ai componenti del Comitato, dell'OdV, e di qualsiasi altro soggetto coinvolto, nel rispetto della disciplina GDPR, nella gestione della Segnalazione, che, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla presente sezione, non possono rivelare alcuna informazione che abbiano appreso nell'esercizio delle proprie funzioni.

È garantita l'impossibilità di accesso alla Segnalazione e all'identità stessa del Segnalante da parte del Segnalato e di terzi che non siano stati indentificati dall'organizzazione quali destinatari delle Segnalazioni o quali soggetti deputati alla successiva indagine in merito ai fatti segnalati.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare:

1. se l'addebito risulti fondato su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti da quest'ultima, l'identità del Segnalante non può essere rivelata;
2. se l'addebito risulti fondato esclusivamente o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante con comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione.

Nel caso in cui nelle procedure di Segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, è necessario acquisire il previo consenso del Segnalante e dare avviso in forma scritta dei motivi alla base della rivelazione.

Sono fatte salve le disposizioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione inerente alla Segnalazione, laddove richieste dalle Autorità procedenti in relazione a indagini (penali, tributarie o amministrative) o ispezioni di altri Enti Pubblici originate dalla Segnalazione.

9.2. La tutela dalle ritorsioni

La Ryder Italia ETS tutela gli enti e le persone indicate dall'art. 3 del Decreto Whistleblowing da qualsiasi tipo di ritorsione, anche tentata o minacciata.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del D.lgs. n. 24/2023 e, in particolare:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

È previsto, altresì un regime di inversione dell'onere della prova:

- a) nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'art. 17 del Decreto Whistleblowing si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
- b) in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone indicate dall'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto Whistleblowing, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, una Segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Tale regime di onere probatorio non si applica ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo, ai colleghi di lavoro e agli enti di proprietà del Segnalante.

Le medesime misure sono applicate anche ai casi di Segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Il licenziamento ritorsivo del soggetto Segnalante e degli altri soggetti indicati nell'art. 3 del Decreto Whistleblowing è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva adottata nei confronti dei predetti soggetti ai sensi dell'art. 17 del Decreto Whistleblowing.

I soggetti menzionati nell'art. 3 del Decreto Whistleblowing licenziati a causa della Segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300) o dell'art. 2, D. Lgs. n. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'adozione di misure ritorsive nei confronti dei predetti soggetti deve essere segnalata direttamente e in via esclusiva ad ANAC mediante l'apposito canale previsto nel proprio sito web.

La persona soggetta ad atto ritorsivo deve fornire ad ANAC elementi da cui sia possibile dedurre la consequenzialità tra la Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e la lamentata ritorsione, ovvero, nel caso di ritorsioni tentate o minacciate, elementi da cui è possibile desumere l'effettività del tentativo o della minaccia.

Laddove la Ryder Italia ETS riceva una Segnalazione di misure ritorsive per cui non è competente, è tenuto a trasmetterla ad ANAC entro 7 giorni inserendola nella piattaforma informatica di ANAC.

9.3. Le limitazioni di responsabilità

Ai sensi dell'art. 20 del Decreto Whistleblowing, non è punibile il soggetto che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto² o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, laddove:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;
- la Segnalazione, divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing per beneficiare delle tutele.

In tali ipotesi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

La limitazione della responsabilità si estende anche ai comportamenti, gli atti o le omissioni collegati alla Segnalazione o strettamente necessari a rivelare la violazione, salvo che il fatto non costituisca reato (art. 20, commi 3 e 4, D. Lgs. n. 24/2023).

9.4. Le misure di sostegno e la disciplina di rinunce e transazioni

Il Segnalante ha a disposizione le misure di sostegno fornite da enti del Terzo settore inseriti nell'apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito, e relative a informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Ai sensi dell'art. 22 del Decreto Whistleblowing, infine, le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele ivi previsti (es. il diritto di effettuare Segnalazioni o quello di privarsi della possibilità di accedere ai mezzi di tutela) non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4, c.c.

10. Accesso ai dati nel corso delle indagini

Nel corso di indagini su attività illecite o violazioni delle politiche o del Codice Etico, il Comitato e l'Organismo di Vigilanza possono avere accesso – eccezionale e temporaneo – anche ai dati di contenuto (es. il contenuto di un messaggio di posta elettronica o di un IM o di un file *excel* o *word* salvati nelle directories della lan aziendale) dell'utente interessato dalle stesse.

Ciò in giustificata deroga alla garanzia di segregazione degli accessi ai dati mediante apposite credenziali di identificazione informatica predisposta dall'organizzazione di Access Administration.

² A titolo esemplificativo, si tratta dei casi di rivelazione e diffusione di informazioni coperte da segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), segreto professionale (art. 622 c.p.), segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.), violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.), escluse le ipotesi di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali (art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 24/2023).

11. Sanzioni

I soggetti titolari del potere sanzionatorio adotteranno le misure più appropriate in conformità al sistema disciplinare previsto dal Modello, cui si rinvia, nei confronti di coloro che, all'esito delle verifiche attivate a seguito della Segnalazione, risulteranno responsabili delle violazioni accertate.

Salva la possibilità, da parte di ANAC, di imporre sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 21 del Decreto Whistleblowing, la Ryder Italia ETS applicherà le sanzioni disciplinari ritenute più idonee in linea con il sistema disciplinare previsto dal Modello, nei seguenti casi:

1. quando accerta che sono state commesse ritorsioni;
2. quando accerta che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarlo;
3. quando accerta che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing;
4. quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
5. quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona Segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Allo stesso modo, costituiscono illeciti disciplinari sanzionabili ai sensi del Modello tutte le violazioni della presente Policy.

Le suddette condotte saranno valutate quali gravi violazioni del Modello e sanzionate secondo i principi e con le modalità previste dal sistema disciplinare previsto dallo stesso Modello con riferimento ai soggetti interessati.

Le sanzioni verranno applicate sulla base dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) differenziando, pertanto, tra soggetti dirigenti e dipendenti.

Resta fermo il diritto dell'organizzazione di adire le autorità competenti - civili e penali - nel caso in cui rilevi che il fatto illecito sollevato dal Segnalante presenti tutte le caratteristiche di un reato ovvero di un illecito civile.